

TURISMO - Confcommercio

Sintesi in vigore | 18/01/2014

Luogo della prestazione

Trasferta - Agenzie di viaggio

Riferimenti

Art. 395

Al lavoratore inviato in trasferta, oltre al rimborso delle spese, spetta un'indennità pari al 15% di 1/26 della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza (10% per le assenze superiori a 6 ore).

Per il personale le cui mansioni comportano viaggi abituali, l'aliquota di cui sopra è fissata al 10%.

Per le trasferte fuori del territorio nazionale l'aliquota è del 20%.

Per accompagnatori, hostess e simili può essere concordata aziendalimente una diaria fissa.

Trasferimento - Agenzie di viaggio

Riferimenti

Art. 397

Oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare, di trasporto delle masserizie ed al rimborso per un massimo di 6 mesi dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, spetta al lavoratore un'indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione (ridotta del 50% per il lavoratore senza carico di famiglia).

Al lavoratore trasferito, in caso di successivo licenziamento, spetta il rimborso delle spese di rientro nella sede d'origine per sé e per la sua famiglia, purché effettuato entro 6 mesi dal licenziamento.